

LA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI

AVV. ILENIA CALABRESE

NATURA E FINALITÀ DELL'ISTITUTO

La ricongiunzione dei contributi è un istituto che permette a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse di riunire, **mediante trasferimento**, tutti i periodi

La principale finalità è, dunque, il riconoscimento di un unico trattamento pensionistico, riunendo tutti i contributi previdenziali maturati presso una sola gestione.

La ricongiunzione è regolata da:

- Legge n. 29/79 che regola il trasferimento di contributi tra INPS, ex INPDAP, ex ENPALS, INPGI, Gestioni speciali INPS per i lavoratori autonomi e i Fondi aziendali sostitutivi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
- Legge n. 45/1990 che disciplina il trasferimento di contributi tra Casse dei liberi professionisti e le Gestioni di Previdenza Obbligatorie;
- D.lgs. n. 184/1997 che ha previsto, per i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto a pensione, e che scelgano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, la facoltà di utilizzare, cumulandoli, tutti i periodi assicurativi ovunque siano versati, purché non coincidenti, per ottenere un'unica prestazione pensionistica.

LE TIPOLOGIE DI RICONGIUNZIONE

- **Ricongiunzione verso il Fondo pensioni dei Lavoratori Dipendenti gestito dall'Inps (ex art. 1 l. 29/1979):** i lavoratori dipendenti possono ricongiungere nel suddetto Fondo tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (cosiddette Gestioni “alternative” come Gestioni Dipendenti Pubblici o ex Inpdap, Fondi Speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, ecc) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Sono esclusi dalla ricongiunzione i periodi assicurativi presenti nella Gestione Separata dei parasubordinati.
- **Ricongiunzione in Fondi diversi dal Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti (ex art. 2 l. 29/1979):** può accedere il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione: (i) nell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti; (ii) in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria; (iii) nelle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS. L'interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui è iscritto all'atto della domanda o nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
- **Ricongiunzione dei liberi professionisti (l. 45/1990):** i liberi professionisti possono ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le varie Casse di Previdenza loro dedicate con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi.
- **Ricongiunzione dopo l'età pensionabile (l. 45/1990):** alternativamente alle modalità sopra descritte, è prevista la ricongiunzione in gestione diversa da quella di iscrizione qualora il lavoratore abbia compiuto l'età pensionabile nella gestione in cui chiede la ricongiunzione e possa far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa presso tale gestione in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitate.

L'OGGETTO DELLA RICONGIUNZIONE

- La ricongiunzione avviene solo **su domanda diretta** dell'interessato o, in alternativa, dei suoi superstiti e deve essere presentata all'Ente presso cui si intende trasferire la posizione assicurativa, indicando quali sono le gestioni dove sono versati i vari “spezzoni” assicurativi; sarà poi quest'ultimo Ente ad attivarsi, chiedendo alle diverse gestioni il trasferimento delle posizioni assicurative. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, purché i periodi interessati non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione diretta
- La ricongiunzione riguarda **tutti i periodi di contribuzione** (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto). Non è possibile trasferire solo una parte dei contributi: la ricongiunzione comporta il trasferimento di tutta la contribuzione – a qualsiasi titolo accreditata (obbligatoria, volontaria e figurativa) – fino al momento della richiesta.
- **Non** possono formare oggetto di ricongiunzione:
 1. i periodi di lavoro prestato all'estero con iscrizione alle forme di previdenza dei paesi legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale,
 2. le contribuzioni versate all'ENASARCO,
 3. i contributi versati al Fondo Clero,
 4. le contribuzioni nella Gestione separata dei lavoratori parasubordinati e dei liberi professionisti privi di una cassa di categoriale,
 5. contribuzioni nel «Fondo Casalinghe».

L'ONERE DI RICONGIUNZIONE

A partire dal 01.07.2010, con la legge n. 122/2010, la ricongiunzione è sempre onerosa: l'assicurato dovrà versare una somma pari al 50% della differenza tra l'onere di ricongiunzione e l'ammontare dei contributi trasferiti dagli ordinamenti interessati, maggiorati del tasso di interesse annuo composto del 4,5%.

Gli effettivi costi dell'operazione dipenderanno dal c.d. onere di ricongiunzione calcolato in base a differenti fattori (quantità e collocazione temporale dei periodi da ricongiungere, età e genere del richiedente, retribuzione del lavoratore e «distanza» dal pensionamento).

L'onere della ricongiunzione è rappresentato dal differenziale tra l'importo così determinato e il valore dei contributi trasferiti dalle altre gestioni.

L'onere è versato integralmente a carico del richiedente, se si tratta di libero professionista, nella misura del 50% per le altre categorie di lavoratori.

L'onere della ricongiunzione è interamente deducibile ai fini fiscali.

PAGAMENTO E RINUNCIA

- Nell'atto di accoglimento della domanda, sono anche indicate le modalità di pagamento che può avvenire in unica soluzione oppure ratealmente, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti. È anche possibile pagare la ricongiunzione rateizzando l'importo dovuto sulle rate di pensione, purché venga in ogni caso garantito il trattamento minimo, in vigore alla data della domanda, sulla rata di pensione.
- La domanda di ricongiunzione si considera rinunciata nel caso in cui l'interessato non confermi la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della nota con cui vengono comunicati l'importo e le modalità di pagamento.
- Il pagamento parziale e/o il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la risoluzione per inadempimento; in tal caso, l'iscritto ha diritto soltanto al rimborso di quanto versato senza interessi.

CUMULO, RICONGIUNZIONE O TOTALIZZAZIONE?

➤ Quale istituto scegliere tra totalizzazione, cumulo e ricongiunzione?

- Un primo elemento da valutare è certamente quello economico perché, come visto, la totalizzazione ed il cumulo sono strumenti che rendono possibile il colloquio tra due o più gestioni previdenziali in maniera del tutto gratuita, a differenza invece della ricongiunzione che è onerosa e che, spesso, comporta un esborso economico considerevole per l'interessato
- Altro passaggio è controllare se sono stati versati contributi nella gestione separata Inps. In tale circostanza, non si potrà far altro che ricorrere alla totalizzazione o al cumulo (non essendo possibile ricorrere alla ricongiunzione in presenza di tali contributi); in caso contrario, si porrà in concreto il problema di quale Istituto scegliere.

➤ Quando la ricongiunzione è più vantaggiosa?

Fermo restando che la ricongiunzione potrebbe essere necessaria per accedere ad alcune prestazioni pensionistiche non "coperte" dal cumulo o dalla totalizzazione (si pensi ad esempio all'opzione donna, oggetto di un successivo ed altro video di approfondimento), per valutare il vantaggio di tale istituto, innanzitutto, è da considerare che la domanda può essere presentata in un qualsiasi momento della vita professionale e non obbligatoriamente all'atto di presentazione della domanda di pensione. Inoltre, per capire se effettivamente vantaggioso, bisogna fare una proiezione per appurare l'ammontare dell'onere da versare, che essendo tanto più alto tanto più è prossima l'età pensionabile potrà essere valutato come strumento primario, per valorizzare periodi di iscrizione non coincidenti, con riferimento ai soggetti più giovani. Infine, tale istituto potrebbe essere poi utilizzato dai liberi professionisti per anticipare l'età d'uscita trasferendo la contribuzione nella Cassa Professionale ove questa preveda delle regole di accesso alla pensione più favorevoli rispetto all'ordinamento pubblico.

CUMULO, RICONGIUNZIONE O TOTALIZZAZIONE? (SEGUE)

➤ Quando la totalizzazione è più vantaggiosa?

Come visto, i requisiti di anzianità anagrafica nella totalizzazione sono inferiori (66 anni) rispetto al cumulo (67 anni) ed anche se ciò potrebbe indurre a valutare positivamente l'istituto della totalizzazione per quegli assicurati che hanno retribuzioni decrescenti al crescere dell'anzianità di servizio e/o escono ad età particolarmente avanzate (sui 65/66 anni), tuttavia, il sistema delle 'finestre mobili' operante nella totalizzazione, e non nel cumulo, di fatto, vanifica il vantaggio del requisito di anzianità anagrafica.

➤ Quando il cumulo è più vantaggioso?

Il cumulo è ormai lo standard per unificare la contribuzione mista perché preserva il sistema di calcolo di ciascuna gestione previdenziale ed il lavoratore riceverà quindi una pensione composta da più quote secondo le regole e le retribuzioni di riferimento di ciascun fondo, senza dover pagare alcunché. Insomma ad oggi, almeno in astratto, il cumulo pare essere considerato l'Istituto più favorevole per ottenere una pensione in presenza di più gestioni previdenziali interessate, soprattutto per i professionisti che da sempre erano stati estromessi da questa possibilità e che, oggi, anche loro possono ricorrere a tale istituto.